

UNIVERSITÀ PER STRANIERI - PERUGIA

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CFU (Crediti Formativi Universitari)

Legenda

Art. 1 - Introduzione

Art. 2 - Procedura per il riconoscimento dei CFU

Art. 3 - Esclusione della possibilità di riconoscimento

Art. 4 - Tipologia delle attività formative sulle quali è imputabile il riconoscimento di CFU

Art. 5 - Criteri generali per la convalida di esami universitari su insegnamenti curriculari

Art. 6 - Convalida di esami e attività formative svolte all'estero

Art. 7 - Votazioni

Art. 8 - Riconoscimento di abilità e certificazioni linguistiche

Art. 9 - Riconoscimento di abilità e certificazioni informatiche

Art. 10 - Accredimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia

Art. 11 - Quadro specifico delle attività formative per l'acquisizione di CFU " a scelta dello studente"

Art. 12 - Obsolescenza o validità dei contenuti conoscitivi

Art. 13 - Obsolescenza ed interruzione degli studi

Art. 14 - Obsolescenza e rinuncia agli studi

Art. 15 - Obsolescenza e decadenza dalla qualità di studente

Art. 16 - Passaggi di corso e trasferimento studenti

Art. 17 - Iscrizione ad anni di corso successivi al primo di un Corso di Studio

Art. 18 - Riconoscimento attività formative dei Master Universitari

Art. 19 - Varie ed eventuali

Art. 1

Introduzione

1. Il presente documento fissa i criteri generali, i limiti quantitativi e le modalità di riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) ad uso dei docenti dell'area Didattica e dell'area Comunicazione, designati dal Dipartimento, preposti al riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (d'ora in poi CFU).
2. I docenti delegati si avvalgono del supporto del Centro di Coordinamento amministrativo, attualmente situato presso il Servizio Segreteria del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (d'ora in avanti denominata Segreteria del Dipartimento) dell'Ateneo. All'esame delle richieste degli studenti partecipa anche il responsabile del Servizio cui fa riferimento il Centro di coordinamento amministrativo, o soggetto dallo stesso delegato, con funzione di Segretario verbalizzante.
3. Le decisioni dei docenti delegati sono immediatamente esecutive.

Le competenze dei docenti predetti riguardano principalmente il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari, la valutazione delle carriere universitarie pregresse, dei titoli di studio, delle conoscenze ed abilità professionali certificate, ecc.

Art. 2

Procedura per il riconoscimento dei CFU

1. Il riconoscimento dei crediti avviene su richiesta dello studente, che inoltra istanza al Centro di Coordinamento amministrativo utilizzando gli appositi moduli in distribuzione presso lo stesso Centro o scaricabili dal sito web dell'Ateneo.
Domande sprovviste della firma del richiedente, o difformi rispetto a quanto specificato nel presente documento o prive, anche solo parzialmente, della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione, fatti salvi casi di comprovata eccezionalità.

2. La documentazione da allegare alle domande è costituita da certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami, eventuali programmi degli stessi esami, dichiarazioni di istituzioni o docenti, ecc. La presentazione del programma di studio da parte dello studente non è prevista nei casi in cui tra l'esame svolto e quello di cui si chiede la convalida vi sia congruenza.
3. Le certificazioni e le attestazioni rilasciate in lingua straniera devono essere corredate da una traduzione in lingua italiana. Se ritenuto opportuno, i docenti delegati possono richiedere la traduzione giurata delle certificazioni prodotte.
4. Le richieste di riconoscimento dei crediti dovranno essere presentate, annualmente, dagli studenti entro il **31 ottobre**. In caso di coincidenza delle scadenze con festività, le scadenze predette vengono posticipate al successivo primo giorno lavorativo.
5. Il Centro di Coordinamento amministrativo trasmette ai docenti delegati le richieste pervenute.
Per valutare le richieste pervenute i docenti delegati si riuniscono, salvo imprevisti, entro 30 giorni dalle scadenze sopra riportate, redigono un verbale contenente l'elenco degli studenti che hanno presentato richiesta di convalida e propongono gli esami o le attività formative ed il numero di crediti convalidati.
6. La Segreteria corsi di laurea, che gestisce le carriere universitarie degli studenti, procederà direttamente alla registrazione delle convalide nella carriera dello studente dopo aver ricevuto l'esito della valutazione dai soggetti valutatori. Pertanto, non sarà data comunicazione scritta allo studente richiedente che, quindi, dovrà informarsi dell'esito della richiesta presentandosi direttamente al Centro di Coordinamento amministrativo o consultando Esse3web, su cui le convalide totali saranno visibili dopo la registrazione.
7. La Segreteria corsi di laurea potrà procedere alla registrazione di CFU riconosciuti solo in caso di convalide piene. Le convalide parziali (cfr. Art. 5, punto 3) potranno essere registrate solo ad integrazione avvenuta e successivamente alla consegna, da parte del docente interessato, di documento attestante l'avvenuta integrazione.

Art. 3

Esclusione della possibilità di riconoscimento

Al fine dell'attribuzione di CFU, salvo diversa disposizione del Dipartimento, non si darà luogo a riconoscimento di CFU relativi a:

- a) esami sostenuti nell'ambito di un Corso di Laurea triennale per i quali si richieda la convalida su insegnamenti di un corso di laurea magistrale;
- b) attività formative o esami precedentemente convalidati/dispensati, anche da altri Atenei (In tali casi, di norma, è possibile prendere in esame gli esami universitari sostenuti in origine che possono essere valutati nel rispetto dei criteri precisati nel presente documento);
- c) attività già considerate preventivamente nell'ambito di appositi accordi o convenzioni stipulate dall'Ateneo con altri Enti al fine della concessione di abbreviazioni di corso a soggetti rientranti in tali accordi;
- d) esami superati come insegnamenti a recupero di debito formativo+ (In tali casi, di norma, il debito formativo dovrà risultare dalla documentazione o dall'autocertificazione prodotta dallo studente e, comunque, è data facoltà ai docenti delegati di decidere al riguardo);
- e) attestati conseguiti ed esami superati presso istituti di istruzione secondaria;
- f) attività formative o titoli già conseguiti non coerenti con il progetto formativo e le finalità del Corso di Studio (dopo in poi, CdS) di iscrizione dello studente.
- g) richieste incomplete, formalmente non corrette, sprovviste di firma, non presentate secondo criteri fissati dal presente documento o presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al CdS.

Art. 4

Tipologia delle attività formative sulle quali è imputabile il riconoscimento di CFU

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. MIUR 270/2004), i corsi di studio prevedono diverse tipologie di attività formative che danno luogo al riconoscimento di crediti.

Tali attività, (DM MIUR n. 270/2004-Art. 10) consistono in:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (DM 270/art. 10-n. 1, lett. a);
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (DM 270/art. 10-n.1, lett. b);
 - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché in coerenza con il proprio progetto formativo (DM 270/art. 10-n. 5, lett. a).
 - d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (DM 270/art. 10-n. 5, lett. b);
 - e) attività formative ulteriori (DM 270/art. 10-n. 5, lett. c) relative a:
 1. la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 2. la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano.
 - f) altre attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire (DM 270/art.10-n. 5, lett. d):
 1. ulteriori conoscenze linguistiche
 2. abilità informatiche e telematiche
 3. capacità relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso (in conformità con quanto previsto dal Curriculum del Corso e in particolare attraverso tirocini formativi e di orientamento previsti dal Decreto del Ministero del lavoro 142/1998 e successive disposizioni).
 - g) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (DM 270/art. 10-n. 5, lett. e).
2. Le attività formative di cui alle lettere a), b), d) del precedente punto 1, specificate nell'ordinamento didattico mediante Settore Scientifico Disciplinare (dopo in poi SSD) con denominazione, obiettivi di apprendimento specifici e quantificazione in CFU, saranno definite nel presente documento ~~in~~ ~~base~~ ~~insegna~~ ~~menti~~ ~~curricolari~~. Tali attività si concludono con prove di verifica dette ~~esami~~, per i quali è prevista una valutazione in trentesimi.

Art. 5

Criteria generali per la convalida di esami universitari su insegnamenti curricolari

1. Le convalide degli esami avvengono secondo la logica dei crediti previsti dai DM 509/99, 270/2004 e in base a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo secondo i seguenti principali criteri:
 - a) appartenenza o riconducibilità del SSD dell'esame al SSD dell'insegnamento di cui si richiede la convalida, così come stabilito dal D.M. 4 ottobre 2000 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) quantità dei CFU assegnati all'esame;
 - c) denominazione dell'esame. Il criterio della denominazione dell'esame viene meno per richieste di convalida riguardanti insegnamenti inclusi in CdS afferenti alla stessa classe di laurea del CdS di iscrizione dello studente;
 - d) congruità dei contenuti dell'esame rispetto agli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento di cui si richiede la convalida;
2. Nei casi in cui la quantità di CFU acquisiti per un insegnamento oggetto di richiesta di convalida sia inferiore di una unità rispetto al numero di CFU previsto per il corrispondente esame da convalidare, previa valutazione dell'impegno orario previsto per i due esami, si potrà procedere a convalida piena.
3. Nei casi in cui la valutazione metta in luce una congruenza parziale e i SSD siano riconducibili solo in parte, i docenti delegati potranno proporre la convalida parziale di un esame, con riconoscimento di una frazione del totale dei CFU previsti. Per colmare la frazione di CFU non accreditata, lo studente dovrà rivolgersi al docente dell'insegnamento

- del CdS di iscrizione responsabile dell'insegnamento del quale si richiede la convalida, che stabilirà le modalità di recupero dei CFU mancanti tenendo conto dei CFU riconosciuti.
4. Nel rispetto dei principi generali riportati nelle linee guida per il riconoscimento dei CFU i CFU acquisiti con la partecipazione ad %Altri Corsi+ (corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, i corsi di educazione permanente e ricorrente, i corsi di preparazione e aggiornamento culturale degli adulti, ecc.) potranno essere riconosciuti per le attività formative definite nei piani di studio dei Corsi di laurea come %Laboratori+e/o %Attività autonomamente scelte dagli studenti+.
 5. I CFU acquisiti con il superamento di esami relativi a singoli insegnamenti inseriti all'interno dei piani di studi dei CdS potranno essere riconosciuti, nel rispetto dei principi generali sopra esposti, per corrispondenti esami, dei CdS di pari livello

Art. 6

Convalida di esami e attività formative svolte all'estero

1. Gli esami sostenuti all'estero o altre attività formative svolte in ambito extraterritoriale verranno valutati dai docenti delegati con le modalità descritte nel presente documento ad eccezione di:
 - a. esami e attività formative riconducibili ad accordi di cooperazione culturale fra Atenei. In tal caso potranno venir meno, previo parere favorevole del Dipartimento, le limitazioni quantitative, temporali, ecc. previste nel presente documento;
 - b. richieste di equipollenza dei titoli di studio;
 - c. esami e attività formative svolti nel contesto di progetti di interscambio e mobilità studentesca (Erasmus o extra-Erasmus), nel qual caso le attività formative saranno pianificate con il supporto del Servizio Erasmus e Mobilità internazionale, concordate e convalidate dal Delegato Rettorale alla Mobilità internazionale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 26 giugno 2006.
2. Per quanto concerne i trasferimenti di studenti provenienti da Università estere, ai fini della valutazione dei CFU i docenti potranno far riferimento, quando possibile, al certificato di supplemento al Diploma (Diploma Supplement) di cui all'Art. 11, n. 8 dei DM 509/1999-270/2004 e nel rispetto dei criteri precisati nel presente documento.

Art. 7

Votazioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei CdS riguardo alla valutazione da attribuire alle singole attività formative, le votazioni relative agli esami convalidati vengono assegnate come segue:
 - a. all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, ove possibile e se ritenuto congruo, i docenti delegati potranno provvedere ad una conversione proporzionale;
 - b. se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, ad esso è attribuita la votazione risultante dalla media delle valutazioni degli esami sostenuti;
 - c. nel caso di convalide parziali, il docente dell'insegnamento del CdS cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFU residui potrà tenere conto della votazione precedentemente ottenuta dallo studente nell'attribuzione del voto finale;
2. Per l'attribuzione di votazioni in trentesimi ad esami sostenuti presso Istituzioni universitarie straniere, i docenti delegati si baseranno sulle tabelle di conversione ECTS fornite dalle medesime università. Nel caso in cui lo studente straniero non fornisca tabelle di conversione ECTS della Università di provenienza, per l'attribuzione del voto italiano - non escludendo, ove necessario, sistemi matematici per ricondurre la votazione in trentesimi - ci si atterrà:
 - a quanto riportato nella documentazione prodotta dallo studente e rilasciata dall'Università straniera;
 - alla documentazione eventualmente prodotta dalle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (Dichiarazioni di valore, Traduzioni legalizzate, ecc.);

- alle tabelle di conversione pubblicate da centri specializzati quali il CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) e affini;
- ad eventuali scale di conversione adottate dall'ateneo.

Art. 8

Riconoscimento di abilità e certificazioni linguistiche

1. Gli studenti che abbiano conseguito titoli di studio stranieri di livello superiore o universitario potranno richiedere l'accREDITamento di abilità linguistiche nelle lingue di istruzione mediante presentazione dei titoli di studio, debitamente tradotti in italiano; l'accREDITamento dei titoli di istruzione superiore sarà consentito soltanto per le lauree triennali.
Ai sensi dell'art. 4-comma 1 del DM MIUR 7/03/2012, il possesso di laurea magistrale equivale ad un livello C1 di competenza (QCER, cfr. sotto) nella relativa lingua di insegnamento. Titoli universitari non equiparabili alla laurea magistrale equivarranno al livello B2 di competenza nella relativa lingua di insegnamento.
2. Nei casi in cui intenda far valere una certificazione linguistica, lo studente è tenuto ad allegare copia del certificato che, se rilasciato in lingua straniera, dovrà essere tradotto in lingua italiana.
Ai fini dell'attribuzione di CFU, l'ateneo riconosce le certificazioni rilasciate, a seguito di superamento di una prova finale, dagli Enti certificatori individuati ed aggiornati con successivi Decreti dal MIUR.
3. Certificazioni rilasciate da Enti diversi da quelli individuati dal MIUR con propri Decreti, potranno essere valutate dai docenti delegati sulla base della documentazione prodotta dallo studente, sempre che siano conseguenti a superamento di una prova finale e abbiano una durata tale da giustificare un congruo impegno orario da parte dello studente. Per la valutazione i docenti delegati potranno avvalersi di docenti della lingua cui la certificazione fa riferimento.
4. Per la valutazione delle certificazioni relative a lingue comunitarie, si terrà conto dei canoni generali stabiliti dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER), che, in sintesi, prevede tre livelli: base (A1 e A2), autonomo (B1 e B2) e padronanza (C1 e C2),
5. Potranno essere accreditati inoltre:
 - attestati Corsi EILCS (Erasmus Intensive Language Courses) o relativi ad altro corso di lingua offerto dalle Università Partner, anche nel contesto di soggiorni extra-Erasmus. Parimenti, potrà essere richiesto l'accREDITamento di ulteriori competenze linguistiche+se nell'ambito di un soggiorno Erasmus lo studente acquisisce almeno 12 ECTS.
 - esami universitari relativi a lingue straniere non presenti nell'ordinamento del CdS di iscrizione.
6. Le abilità linguistiche attestate secondo le modalità previste ai commi precedenti e relative a lingue di cui non sia previsto l'insegnamento corrispondente nell'ordinamento del CdS saranno accreditate, per un massimo di 3 cfu per ciascuna lingua, tra le attività formative identificate all'Art. 4, lett. e/2), f/1) (verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano+e ulteriori conoscenze linguistiche/Lettorati+) o, nel caso in cui tale sezione non sia prevista nell'ordinamento o sia stata già utilizzata, tra le attività formative autonomamente scelte dallo studente.
7. Le abilità linguistiche attestate secondo le modalità previste ai commi precedenti e relative a lingue di cui sia previsto l'insegnamento corrispondente nell'ordinamento del CdS non potranno in nessun caso essere utilizzate per il riconoscimento anche parziale dei relativi insegnamenti curriculari. L'accREDITamento, fino ad un massimo di 3 CFU, riguarderà, come sopra, le attività formative identificate dall'Art. 4, lett. e/2), f/1) (rispettivamente, verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano+ e ulteriori conoscenze linguistiche/Lettorati+) o, ove tali sezioni non siano presenti nell'ordinamento o siano state già utilizzate, le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento dovrà tener conto del livello di competenza previsto in uscita dall'insegnamento curricolare

corrispondente di cui alle linee guida per le lingue straniere nei corsi di laurea/laurea magistrale approvate dal Consiglio di Dipartimento. La casistica prevista è la seguente:

Lingua	CdS	Livello di competenza previsto in uscita dall'insegnamento curricolare	Casistica	Livello di accreditamento della certificazione linguistica
Inglese	Lauree triennali	-	L'insegnamento nel CdS non è obbligatorio; lo studente non lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a B1
		B2	L'insegnamento nel CdS è obbligatorio; lo studente lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a C1
	Lauree magistrali	-	L'insegnamento nel CdS non è obbligatorio; lo studente non lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a B2
		C1	L'insegnamento nel CdS è obbligatorio; lo studente lo include a scelta nel piano di studi	C2
Spagnolo	Lauree triennali	-	L'insegnamento nel CdS non è obbligatorio; lo studente non lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a A2
		A2	L'insegnamento nel CdS è obbligatorio; lo studente lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a B1
	Lauree magistrali	-	L'insegnamento nel CdS non è obbligatorio; lo studente non lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a B1
		B2	L'insegnamento nel CdS è obbligatorio; lo studente lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a C1
Cinese e Giapponese	Lauree triennali	-	L'insegnamento nel CdS non è obbligatorio e non è previsto nel CdS; lo studente non lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a A1
		Elementare 1	L'insegnamento nel CdS è obbligatorio; lo studente lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a A1
	Lauree magistrali	-	L'insegnamento nel CdS non è obbligatorio e non è previsto nel CdS; lo studente non lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a A1
		Elementare 2	L'insegnamento nel CdS è obbligatorio; lo studente lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a A2
Arabo	Lauree triennali e magistrali	-	L'insegnamento nel CdS non è obbligatorio e non è previsto nel CdS; lo studente non lo include a scelta nel piano di studi	Uguale o superiore a A1

8. Agli studenti stranieri iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana di durata almeno trimestrale e che abbiano conseguito, a seguito di prova finale, i relativi Diplomi ((Diploma finale del corso intermedio II livello (B2), Diploma finale del corso avanzato di I livello (C1), Diploma finale del

corso Avanzato di II livello (C2)), viene riconosciuto, nel caso di iscrizione ad un Corso di laurea/laurea magistrale dell'Ateneo, l'accREDITamento di CFU da far valere per le attività formative individuate nei piani di studio dei CdS, genericamente, come %Attività autonomamente scelte dallo studente+o, %Lettorati+o %Laboratori+, sempre che i Consigli di corso non abbiano previsto specifici percorsi di acquisizione dei CFU per le predette attività, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CdS: Corso di laurea/laurea magistrale di iscrizione		MAX CFU riconoscibili
Lauree triennali	LICI	12
	COMIP	12
Lauree magistrali	ITAS	9/12 a secondo del curriculum di iscrizione
	PRIE	9
	RICS	12
	COMPU	12

N.,B.: i valori riportati in tabella sono quelli relativi alle sole attività a scelta dello studente e, comunque, i valori non eccedono il limite di 12 CFU di cui all'art. 14-Punto 1 della Legge 240/2010.

Art. 9

Riconoscimento di abilità e certificazioni informatiche

1. È possibile il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per il possesso delle certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence, o Patente europea per l'uso del computer) e ICDL (International Computer Driving Licence, o Patente internazionale per l'uso del computer), che certificano il possesso di competenze informatiche di base.
2. Certificazioni diverse dalla ECDL potranno essere valutate dai docenti delegati sulla base della documentazione prodotta dallo studente, sempre che siano conseguenti a superamento di una prova finale e abbiano una durata tale da giustificare un congruo impegno orario da parte dello studente.
3. Potranno, inoltre, essere accreditati laboratori, seminari, corsi di formazione riguardanti l'applicazione di specifici programmi informatici allo svolgimento di attività connesse al profilo professionale dello studente in uscita dal CdS fermi restando i requisiti del superamento di una prova di verifica finale e della congruità della durata.
4. Le abilità informatiche attestate secondo le modalità previste ai commi precedenti saranno accreditate, per un massimo di 3 cfu, tra le attività formative identificate all'Art. 4, lett. f/2) (%Abilità informatiche e telematiche+) o, nel caso in cui tale sezione non sia prevista nell'ordinamento o sia stata già utilizzata, tra le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Art. 10

AccREDITamento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia

1. L'Ateneo può riconoscere come CFU le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
2. Il numero massimo di CFU riconoscibili è stabilito dalla normativa vigente in materia e in tale numero, salvo diverse disposizioni, in base alla circolare MIUR n. 485/2007, sono comprese sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario. In base alla legge 30/12/2010, n. 240, Art. 14, **il numero massimo di CFU**

riconoscibili è di 12. Tale limite è stato confermato dalla circolare MIUR del 29/4/2011 n. 1063.

3. La valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento da parte dei docenti delegati avrà luogo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Congruità: l'attività documentata dallo studente dovrà avere caratteristiche di congruità con finalità ed obiettivi del CdS di iscrizione dello studente;
 - Impegno orario/durata/periodo di svolgimento: la documentazione prodotta dovrà attestare un congruo impegno orario dello studente;
 - Relazione: la documentazione prodotta dovrà essere integrata da una relazione sull'attività svolta. Tale relazione, di norma, dovrà essere rilasciata dall'Ente/Istituzione certificatore.
4. Le conoscenze e abilità professionali attestate secondo le modalità previste dai commi precedenti saranno accreditate tra le attività formative identificate all'Art. 4, lett. f/3), g) (rispettivamente, "Altre attività formative . capacità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" e "Stage e tirocini") o, nel caso in cui tali sezioni non siano previste nell'ordinamento o siano state già utilizzate, tra le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Art. 11

Quadro specifico delle attività formative per l'acquisizione di CFU "a scelta dello studente"

1. I crediti per le attività formative "a scelta dello studente" potranno essere maturati in conformità alle indicazioni del Dipartimento. Nel rispetto della normativa vigente e fermo restando il requisito della congruità tra gli obiettivi formativi del CdS di iscrizione dello studente e le attività formative per cui si richiede l'accREDITamento, potranno essere maturati crediti:
 - a. sostenendo esami di profitto presso qualunque università italiana o estera, in qualunque insegnamento previsto ed attivato nell'ambito di un CdS del medesimo livello, anche se afferente a SSD non previsti dall'Ordinamento Didattico del CdS di iscrizione;
 - b. con esami sostenuti in carriere precedenti riferibili ad un CdS del medesimo livello del CdS di iscrizione;
 - c. con il possesso di abilità o certificazioni linguistiche, in conformità con quanto previsto all'Art. 8 del presente documento;
 - d. con il possesso di abilità e certificazioni informatiche, in conformità con quanto previsto all'Art. 9 del presente documento;
 - e. con conoscenze e abilità professionali acquisite e sviluppate presso strutture convenzionate con l'Università, o presso strutture di comprovata serietà non convenzionate con l'Ateneo, in conformità con quanto previsto all'Art. 10 del presente documento;
 - f. con attività formative di carattere seminariale o laboratoriale organizzate dall'Ateneo o da altre Università;
 - g. con certificazioni attestanti la partecipazione a corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione organizzati anche da Istituzioni non universitarie di comprovata serietà;
 - h. previa autorizzazione del Dipartimento, attraverso la partecipazione ad attività culturali (teatrali, cinematografiche, musicali ecc.).
2. Tutte le attività non espressamente riconducibili al tipico esame universitario (dalla lett. c. alla lett. h. del precedente punto 1.) dovranno essere debitamente documentate, pena la non valutabilità della richiesta. In particolare, dovranno risultare chiaramente:
 - il nome dell'Ente promotore,
 - il tipo di attività svolta,
 - il periodo di svolgimento,
 - il numero di ore di impegno dello studente,
 - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
3. In relazione alla quantità di crediti che le attività elencate al precedente punto 1. consentono di maturare, si chiarisce quanto segue:

- per le attività formative di cui alle lett. a. e b. del presente articolo, viene riconosciuto il numero di CFU acquisito con l'esame sostenuto;
 - per le attività formative di cui alle lett. c. d. del presente articolo (abilità linguistiche e informatiche), si rimanda, rispettivamente, agli artt. 8 e 9 del presente documento;
 - per le attività di cui alla lett. e. del presente articolo (conoscenze e abilità professionali) si rimanda all'art. 10 del presente documento;
 - per le attività di cui alle lett. f. g. h., il numero di CFU riconosciuti, se non espressamente predeterminato, dovrà essere commisurato all'impegno in termini di ore dello studente, alla tipologia e durata dell'attività.
4. Ciascuna attività è valutata come a se stante ai fini dell'attribuzione di CFU; tuttavia, in casi particolari e nel rispetto dei principi di congruità, validità e affinità, i docenti delegati possono cumulare più attività in un'unica valutazione, con conseguente attribuzione di CFU riferiti a più attività sotto un'unica denominazione.
5. Il numero complessivo dei crediti "a scelta dello studente" è quello previsto dall'ordinamento didattico dei singoli CdS.

Art. 12

Obsolescenza o validità dei contenuti conoscitivi

La obsolescenza non si applica:

- a) nei casi previsti all'art. 6, c. 1 del presente documento;
- b) nei casi previsti all'art. 14 del presente documento;
- c) nei casi di valutazione di una carriera universitaria pregressa, che ha avuto svolgimento presso l'Università per Stranieri, ai fini della iscrizione ex-novo ad un CdS di cui ai successivi Artt. 13-14 e 15;
- d) in assenza di docenti di riferimento del CdS dello studente e di appartenenza dell'attività formativa oggetto di domanda di riconoscimento, cui demandare la conferma, anche solo parziale dei CFU;
- e) qualora il richiedente svolga una documentata attività strettamente collegata alle attività formative oggetto di richiesta di convalida;
- f) in caso di trasferimento da altra sede universitaria o passaggio di corso (cfr. Art. 16)
- g) nei casi di richiesta di equipollenza dei titoli stranieri;
- h) per disposizioni degli organi universitari.

Per decisione dei docenti delegati, la obsolescenza può non applicarsi:

- a) nei casi di valutazione di una carriera universitaria pregressa, che ha avuto svolgimento presso altri Atenei italiani, ai fini della iscrizione ex-novo ad un CdS di cui ai successivi Artt. 13-14 e 15;
- b) alle varie tipologie di certificazioni non espressamente riconducibili ad un tipico esame universitario o ad una carriera universitaria pregressa, indipendentemente dalla Istituzione che ha provveduto al loro rilascio e per le quali viene fatta richiesta di riconoscimento di CFU.
- c) In assenza di docente di riferimento cui demandare la conferma . anche solo parziale-dei cfu acquisiti per i quali potrebbe essere applicato il criterio della obsolescenza.

Premesso che in casi particolari potrà essere valutata la obsolescenza a partire dalla data di conseguimento del titolo di studio, qualora i docenti delegati dispongano per la verifica dei cfu già acquisiti da più di sei anni, la conferma anche solo parziale del CFU sarà demandata al docente CdS di iscrizione dello studente che sia responsabile dell'attività formativa di appartenenza sulla quale si richiede la convalida oggetto della domanda di riconoscimento. In assenza di docente di riferimento, gli stessi docenti delegati potranno decidere al riguardo.

Art. 13

Obsolescenza ed Interruzione degli studi

La interruzione degli studi è la condizione dello studente che, diversamente da quanto avviene nei casi di sospensione, non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico, interrompendo di fatto gli studi universitari senza una formale rinuncia.

Poiché solo gli studenti che siano stati iscritti presso l'Università per Stranieri in anni pregressi possono chiedere la ricongiunzione, prima di avviare il relativo iter è indispensabile distinguere tra corsi attivi e corsi non più attivi, anche tenendo conto della possibile obsolescenza dei CFU acquisiti:

a1) Corsi attivi

Se al momento della richiesta di ricongiunzione il CdS di ultima iscrizione dello studente è attivo, viene meno il principio di obsolescenza e, pertanto, la richiesta di ricongiunzione è accolta;

a2) Corsi non più attivi

Ove il corso di riferimento non sia più attivo, la ricongiunzione di norma non è possibile. In casi particolari, i docenti delegati possono prendere in considerazione la possibilità di ricongiunzione ed eventualmente concedere tale possibilità, sempre che non si siano verificate le condizioni di decadenza dalla qualità di studente, a seguito di un colloquio con lo studente e attenta valutazione dei seguenti elementi:

- numero anni di interruzione,
- stadio di avanzamento della carriera universitaria dello studente,
- motivazione alla base dell'interruzione degli studi,
- progetto di recupero degli esami da sostenere per il completamento della carriera,
- verifica della esistenza delle materie oggetto di esame nei corsi attivi,
- eventuali precedenti ricongiunzioni conseguenti ad interruzioni.

Se la ricongiunzione è concessa, vale quanto precisato alla lett. a1) del presente articolo per i corsi attivi. In caso contrario, lo studente può iscriversi ex novo ad uno dei CdS attivi, chiedendo la valutazione della carriera pregressa relativa all'ultima iscrizione, cosa che può comportare, a seconda della valutazione complessiva, il superamento del principio di obsolescenza.

Art. 14

Obsolescenza e Rinuncia agli studi

Con la rinuncia lo studente rende esplicita la propria volontà di non continuare gli studi.

1. Lo studente che precedentemente abbia rinunciato agli studi presso l'Università per Stranieri può, a seguito di apposita richiesta, iniziare lo stesso corso di studio precedentemente abbandonato, sempre che risulti attivo, o immatricolarsi ad altro CdS, come gli altri studenti, chiedendo, altresì, la valutazione della carriera pregressa relativa all'ultima iscrizione, cosa che può comportare, a seconda dell'esito complessivo, il superamento del principio di obsolescenza. Tale valutazione sarà di competenza dei docenti delegati e sarà effettuata nel rispetto delle Linee guida per il riconoscimento dei CFU approvate dal Dipartimento.
2. Lo studente che precedentemente abbia rinunciato agli studi presso altro Ateneo può, a seguito di apposita richiesta, immatricolarsi ad un CdS attivo presso l'Università per Stranieri chiedendo, altresì, la valutazione della carriera pregressa relativa all'ultima iscrizione. Ciò sarà fatto nel rispetto delle Linee guida per il riconoscimento dei CFU dell'Ateneo.

Art. 15

Obsolescenza e decadenza dalla qualità di studente

La decadenza tende a colpire l'inerzia o lentezza negli studi universitari.

Lo studente che precedentemente sia decaduto dagli studi può, a seguito di apposita richiesta, immatricolarsi ad un CdS attivo, chiedendo anche la valutazione della carriera pregressa relativa all'ultima iscrizione. Si rimanda al precedente Art. 14 per la valutazione della carriera pregressa.

Art. 16

Passaggi di corso e trasferimento studenti

1. Ai sensi dei DD.MM. del 16 marzo 2007, art. 3, commi 8 e 9, relativamente al trasferimento degli studenti da un CdS ad un altro, ovvero da una Università ad un'altra, viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del CdS di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze di fatto possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere opportunamente motivato.
2. Solo nel caso in cui il trasferimento avvenga tra CdS appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti da riconoscersi relativamente a settori scientifico-disciplinari corrispondenti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Se il Corso di provenienza è stato svolto in modalità e-learning, la quota minima del 50% è riconoscibile a condizione che il Corso risulti accreditato ai sensi del Regolamento Ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
3. Per quanto sopra, di norma, la obsolescenza (cfr. Art. 12) non si applica ai CFU già acquisiti se lo studente, alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento:
 - ha fatto richiesta di trasferimento da altra sede universitaria con valutazione della carriera pregressa;
 - ha fatto richiesta di passaggio di Corso internamente all'Ateneo.
4. Di norma, anche in caso di trasferimento da altra Università o di passaggio di corso, il riconoscimento dei crediti sarà effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente documento e delle disposizioni degli organi universitari.
5. Il Dipartimento, nei modi ritenuti più opportuni, potrà fissare opportune griglie di conversione in caso di passaggio ai corsi del nuovo ordinamento.

Art. 17

Iscrizione ad anni di corso successivi al primo di un Corso di Studio

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo può essere concessa in seguito a:
 - a) accordi dell'Ateneo con altri Enti e Istituzioni universitarie italiane e straniere.
 - b) riconoscimento di almeno:
 - 30 CFU (iscrizione al 2° anno per i CdS di durata triennale)
 - 40 CFU (iscrizione al 2° anno per i CdS magistrale di durata biennale)
 - 90 CFU (iscrizione al 3° anno per i CdS di durata triennale)Dal computo sono escluse, di norma, le convalide parziali in quanto l'acquisizione dei CFU residui potrà avvenire ad iscrizione avvenuta e negli appelli previsti per la generalità degli studenti. Per le convalide totali è data facoltà al docente di riferimento di confermare o meno la proposta di convalida del docente delegato prima della regolarizzazione dell'iscrizione
2. Per gli anni di corso attivati si rimanda al manifesto degli studi pubblicato annualmente dall'Ateneo e consultabile sulla pagina web dell'Università.

Art. 18

Riconoscimento attività formative Master universitari

I CFU acquisiti con il superamento di esami sostenuti per il conseguimento di un Master universitario di I e II livello, nonché di Scuole universitarie di specializzazione potranno essere riconosciuti parzialmente o totalmente per corrispondenti insegnamenti dei Corsi di laurea/laurea magistrale.

Il Direttore di Dipartimento potrà nominare docenti, anche diversi da quelli delegati cui si fa riferimento nelle presenti linee guida, cui demandare la valutazione delle richieste degli studenti interessati.

Art. 19

Varie ed eventuali

Fatte salve le valutazioni pregresse già definite, ai docenti delegati è data facoltà di decidere in casi particolari non previsti dal presente documento. Il presente documento potrà essere

soggetto a cambiamenti, anche in itinere, per modifiche della normativa vigente o per deliberazioni degli organi universitari.

Riferimenti:

Deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e sociali del 15/10/2014 con aggiornamenti 21/09/2017.